





ISIA di Roma
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)



piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma
tel. 06.6796195 - fax 06.69789623
www.isiaroma.it PEC: isiaroma@pec.it
Codice fiscale 80400540581

 XI Compasso d'Oro 1979
 XIV Compasso d'Oro 1987

Prot. n. 1699 / C15

Roma, 21 settembre 2018

Oggetto: **Bando n. 24/2018**

procedura aperta per l'accreditamento nel 2019 ai fini della manutenzione edilizia straordinaria
Articolo di Bilancio: 505 / Uscita.

PREMESSE GENERALI

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma (di seguito, definito anche brevemente "Istituto" o "ISIA di Roma" o "Stazione appaltante") è un Istituto pubblico del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) inserito nel Comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ai sensi della Legge n. 508/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, della citata Legge n. 508/1999, del D.P.R. n. 132/2003 e del conseguente Statuto di autonomia adottato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del 10 maggio 2004, l'ISIA di Roma è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'Ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici.

Per gli affidamenti relativi alle forniture di beni, servizi e lavori, l'ISIA di Roma applica anche il Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - di seguito definito anche brevemente "Codice"), oltre ad applicare il successivo Decreto correttivo, D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. e ad applicare in particolare il proprio Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 333 del 14 luglio 2005, ai sensi del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e basato su un modello concordato tra MEF e MIUR.

Inoltre, l'ISIA di Roma (in quanto Istituto pubblico) è sottoposto anche alle disposizioni relative alla Fattura Elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - "Legge finanziaria 2008") per il tramite del Sistema d'Interscambio (S.d.I.) istituito con il Decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze del 7 marzo 2008, ed oltre ad essere sottoposto alle disposizioni relative alla "Scissione dei pagamenti - Split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e conseguenti disposizioni attuative di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/02/2015).

PREMESSE SPECIFICHE SULLA FORNITURA

Con il presente Bando s'intende acquisire la disponibilità delle Aziende ai fini della gestione della manutenzione edilizia straordinaria dell'ISIA di Roma.

Tra coloro che si accrediteranno, verrà svolta (se necessaria e se possibile) una indagine comparativa per l'ottenimento dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al caso specifico.

Considerate le necessità storiche al riguardo e considerata la disponibilità economica media sui singoli Articoli di Bilancio dell'Istituto (che difficilmente supera i 40mila euro annui), l'ISIA di Roma avrebbe potuto procedere ad un incarico diretto in quanto trattasi di importi sotto-soglia ai sensi dell'art. 36 del citato Codice degli appalti pubblici.

Ma si preferisce l'adozione di una procedura pubblica aperta a tutti, per garantire una maggiore trasparenza e nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, possibilità di partecipazione data anche alle micro-imprese, ecc.

L'esito della presente procedura potrà essere utilizzato nel triennio 2019/2021 in applicazione dei superiori principi di efficienza, efficacia, buon andamento, economicità, programmazione, ecc. applicabili all'operato delle Pubbliche Amministrazioni (in coerenza con la programmazione triennale a livello nazionale, ad esempio con il Bilancio dello Stato, con gli incarichi triennali agli Organi istituzionali, ecc; ed a livello di singole Istituzioni, ad esempio, con l'incarico triennale per il servizio di Cassa, ecc.).

Per una maggiore trasparenza, il presente Bando si basa sullo Schema di Disciplinare di Gara approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche se l'utilizzo di tale Schema risulta facoltativo ed anche se tale Schema è stato predisposto dall'ANAC per gli affidamenti pari o superiori alle soglie comunitarie; il tutto è stato semplificato ed adeguato alle specificità della fornitura di cui trattasi ed alle peculiarità ed all'autonomia dell'ISIA di Roma prevista per Legge.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con preferenza delle Aziende presenti in Consip / MePA e che abbiano già fornito Pubbliche Amministrazioni in precedenza.

Per la partecipazione sarà sufficiente presentare l'offerta secondo le modalità in seguito meglio specificate, con la semplice compilazione di un modello predisposto dall'Istituto nelle sole voci lasciate in bianco; ciò per consentire una più facile comparazione tra le offerte ricevute.

La medesima Azienda potrà partecipare anche a più Bandi emanati dall'ISIA di Roma, in quanto trattasi di Bandi di gara differenti e relativi a diversi Articoli di spesa del Bilancio per forniture non cumulabili tra di loro.

Il luogo della fornitura è da intendersi presso la sede dell'ISIA di Roma in piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma, salvo diversi accordi o specifiche contenute nel modello di offerta stessa.

Il CIG verrà richiesto al momento dell'aggiudicazione, con utilizzo dell'importo preciso.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti pubblici, è il Direttore amministrativo *pro tempore* dell'Istituto (nominativi e contatti sono elencati nell'apposita sezione del sito ufficiale www.isiaroma.it, che ha valore anche di Albo Pretorio), come anche da formale incarico prot. n. 1675/C17 del 21/09/2018.

L'Articolo di Bilancio di imputazione della fornitura oggetto del presente Bando è indicativo e può subire modifiche negli anni a seguito ridenominazione, rinumerazione, ecc.; pertanto, tale dato non è fondamentale ai fini degli incarichi verso le Aziende e non comporta alcun obbligo di ripetizione della gara stessa.

IL PRESENTE BANDO E' IMPOSTATO COME GLI ALTRI BANDI DEL 2018 DESTINATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE PER SINGOLI SERVIZI, BENI O LAVORI; MA E' DA INTENDERSI ADEGUATO AUTOMATICAMENTE AL FINE PER CUI VIENE EMANATO, OSSIA L'ACCREDITAMENTO PER EVENTUALI FUTURE INDAGINI DI MERCATO NEL CASO DI NECESSITA' DI BREVETTI PER L'ISIA DI ROMA; PERTANTO, IL CONTENUTO DEI RELATIVI CAPITOLI DEVE INTENDERSI ADEGUATO A TALE SPECIFICITA' E DEVE INTENDERSI APPLICABILE ALLE PROCEDURE E NON ALLE OFFERTE ECONOMICHE.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Bando, con valore anche di Disciplinare di gara;
- 2) il Modello di offerta, che vale anche quale contratto nel caso di aggiudicazione, salvo diversi accordi tra le Parti.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto all'indirizzo www.isiaroma.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi pubblici, gare e contratti".

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP all'indirizzo oggetto della fornitura, con possibilità di ottenimento di copia.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti oppure effettuare un sopralluogo o richiedere approfondimenti, il tutto tramite richiesta da inoltrare all'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) direzione.amministrativa@isiaroma.it oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) isiaroma@pec.it entro un massimo di sette giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.

Le predette operazioni potranno essere effettuate esclusivamente dal legale Rappresentante dell'Azienda che intende partecipare al Bando, o da un Soggetto dallo stesso delegato (con obbligo di presentazione della delega e dei relativi documenti di entrambe le Parti).

Le richieste di chiarimenti debbono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice degli appalti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet all'indirizzo www.isiaroma.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi pubblici, gare e contratti" nella sottosezione relativa al presente Bando.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nei successivi Articoli del presente Bando, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC isiaroma@pec.it e all'indirizzo indicato dai Concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / PEO o per problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al Mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, stante la previsione di spesa finale sotto la soglia prevista dall'art. 36 del Codice e stante la uniformità della fornitura.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni
1	Accreditamento ai fini di eventuali futuri indagine comparative per l'ottenimento della migliore offerta relativa alla manutenzione edilizia straordinaria dell'ISIA di Roma.

Gli eventuali incarichi risultano finanziati con i Fondi destinati al Funzionamento e provenienti generalmente da Privati (Convenzioni di ricerca, Contributi degli Studenti, ecc.) oltre che, in presenza di una effettiva assegnazione, provenienti anche dal contributo annuo ministeriale (che, nel caso dell'ISIA di Roma, è invece generalmente destinato agli oneri della Docenza, come da disposizioni e da Bilanci in essere).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo che sarà oggetto di eventuale indagine comprenderà tutti i costi della manodopera, dei beni e dei servizi annessi.

Eventuali costi ulteriori rispetto a quanto preventivato, resteranno a carico del Fornitore in quanto derivanti da imprecisa quantificazione iniziale.

Ove possibile, le forniture dovranno essere realizzate senza interferenze con le attività istituzionali, anche per evitare problematiche relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'accreditamento, come già anticipato nelle Premesse, ha validità nel triennio 2019/2021.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti rinnovi automatici.

Pertanto, al termine del triennio, le Parti dovranno comunicare l'intenzione di proseguire nell'accreditamento alle medesime condizioni, con gli eventuali aggiornamenti previsti per Legge (adeguamenti Istat, ecc.) o di quelli eventualmente indicati in sede di offerta.

L'esito della presente procedura pubblica potrà essere utilizzato dall'ISIA di Roma nel triennio 2019/2021.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dal 1° gennaio 2019, anche nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o annessi a quelli oggetto della fornitura di cui trattasi, ciò anche al fine di soddisfare i requisiti per la fornitura di beni e servizi in economia, per l'affidamento alla medesima Azienda

finalizzato al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture già effettuate, per evitare che il ricorso ad altri Fornitori possa comportare l'utilizzo di materiali di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche, così come anche previsto di valutare dall'art. 49 del citato Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità adottato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 333 del 14/07/2005 ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: applicazione diretta di disposizioni superiori oppure accordi congiunti tra la Stazione appaltante e l'Azienda fornitrice; nel caso le modifiche alterino la natura generale del contratto, le Parti potranno non procedere alla prosecuzione dello stesso previa apposita comunicazione scritta contenente tale volontà.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e paragrafi.

Ai Soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, definita anche brevemente "Aggregazione di Imprese di rete").

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o Consorzio ordinario di Concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di Imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le Consorziato designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro Soggetto per l'esecuzione. Qualora la Consorziato designata sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la Consorziato esecutrice.

I Concorrenti che presentano offerta per più Bandi emanati dall'ISIA di Roma possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata).

Le aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. *rete - soggetto*), l'aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell'Organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'Organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di Organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. *rete-contratto*), l'aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell'Organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione od offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'Organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di Organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di Organo comune, oppure se l'Organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di una RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di Imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di Organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale Organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di Organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di Organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle Imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, debbono essere in possesso dei requisiti previsti per Legge per le forniture verso le Pubbliche Amministrazioni.

Sono esclusi dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, comunque, esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Non vengono richiesti requisiti di Bilancio minimi, al fine di favorire la partecipazione anche delle micro-imprese e delle Imprese di nuova costituzione; ciò non incide sull'Amministrazione dell'ISIA di Roma in quanto i pagamenti vengono effettuati solo a seguito dell'avvenuta fornitura e solo a seguito verifica esistenza dei requisiti di regolarità richiesti per i pagamenti (DURC, tracciabilità, scissione dei pagamenti, assenza cartelle "Equitalia" ove previsto, ecc.).

Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 debbono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIFICI

6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete od ai Consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

Nei Consorzi ordinari la Consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice ed esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di una RTI costituita oppure di una aggregazione di Imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI E PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

Possono partecipare al presente Bando anche Consorzi di cooperative, Imprese artigiane e Consorzi stabili.

I predetti Soggetti debbono possedere i requisiti di Legge al momento vigenti (iscrizione all'apposito Albo, ecc.).

In particolare, detti requisiti debbono essere posseduti quanto meno dall'Impresa capofila.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Il Concorrente e l'eventuale Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia (ove prevista) ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'Ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Non è consentito alcun subappalto.

8. GARANZIA PROVVISORIA

Non sono richieste garanzie provvisorie, in quanto solo a seguito dell'affidamento l'Azienda procederà nella fornitura dei beni, servizi e lavori; e solo al termine della fornitura stessa e previa verifica dei requisiti richieste per Legge, l'ISIA di Roma procederà al saldo del dovuto; pertanto, per non ostacolare le Imprese più piccole e per non gravarle di inutili oneri ed adempimenti, non si prevede la necessità di garanzie provvisorie.

Nel caso di mancata accettazione dell'aggiudicazione o di sospensione temporanea o definitiva nel corso della fornitura per cause non dipendenti dall'ISIA di Roma, l'Istituto stesso (salve le eventuali penali previste nei casi di colpa dell'Azienda) procederà ad un nuovo incarico attingendo all'elenco delle Aziende partecipanti alla presente procedura e risultate nell'ordine economicamente più vantaggiose.

In assenza di Aziende partecipanti o disponibili per l'incarico oggetto del presente Bando, si procederà secondo le disposizioni di Legge e le convenienze del momento (incarico diretto d'urgenza se possibile, nuova ulteriore gara, indagine di mercato, ecc.).

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, nel caso del presente Bando, non è obbligatorio, in quanto trattasi di un semplice accreditamento per eventuali futuri incarichi.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto alcun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione dell'importo di gara sotto-soglia, così come disposto dall'ANAC con propria Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017) e s.m.i.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì negli orari 9:00 – 16:00 presso il Ricevimento dell'ISIA di Roma posto al primo piano di piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma.

Il plico deve essere spedito o deve pervenire entro le ore 16:00 di lunedì 15 ottobre 2018.

Nel caso di consegna a mano, il Personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico stesso.

Nel caso di spedizione della domanda, è fatto obbligo (pena esclusione dalla gara) anticipare copia della busta esterna o solo una semplice comunicazione di avvenuto invio della domanda stessa; detta comunicazione / copia della busta esterna deve essere effettuata entro la medesima scadenza per la partecipazione alla gara; tutto ciò è necessario per consentire la conoscenza del numero di Partecipanti e per procedere all'apertura delle buste pervenute oppure se attendere la consegna delle domande spedite ma non ancora pervenute all'ISIA di Roma. In tale ultimo caso, sarà dato avviso (nelle modalità indicate nel presente Bando e relative alle comunicazioni valide per tutti) della nuova data nella quale si procederà all'apertura pubblica di tutte le domande ricevute.

L'anticipo di tale copia deve avvenire all'indirizzo di PEO direzione.amministrativa@isiaroma.it oppure tramite fax al numero 06.69789623

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei Mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantirne l'integrità e la non manomissione.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale) e riportare la dicitura:

"Gara n. 24/2018"

Il plico contiene al suo interno l'offerta predisposta utilizzando il modello allegato al presente Bando.

La mancata sigillatura della busta è causa di esclusione dalla gara (si consiglia di siglare i lembi della busta o di renderli non apribili, anche utilizzando ceralacca o similari).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i Concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato. Non saranno ammesse integrazioni al plico recapitato, essendo possibile per il Concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte dal Rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore.

Il modello per le offerte è disponibile sul sito dell'Istituto nella medesima sezione di pubblicazione del presente Bando, in formato editabile.

Il Dichiarante allega copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli Offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore comunque a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i Soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente Bando e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni previste nel presente Bando.

Nel modello saranno semplicemente da compilare le parti previste, con possibilità di inserimento di note in apposita sezione.

È possibile allegare ulteriore documentazione, da elencare nell'offerta stessa.

Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Impresa partecipa alla gara (Impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, ecc.).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cooperative e Imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica il Consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i Soggetti che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
 - a. se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di Organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di Organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un Organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di Organo comune, oppure se l'Organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di Consorzio di cooperative e Imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.

Il Concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, ove prevista.

13.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun Concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca-dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai

sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio Rappresentante fiscale, nelle forme di Legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi, oppure allega il certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in caso di Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza, qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure non autorizza, qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. Indica gli estremi del Provvedimento di ammissione al concordato e del Provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza; nonché, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese e che le altre Imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della Legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal Sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i Soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari già costituiti:

- Atto costitutivo e Statuto del Consorzio, in copia autentica, con indicazione del Soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'Organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Organo comune, che indichi per quali Imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale; definitivo anche brevemente "CAD"), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un Organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di Organo comune, ovvero, se l'Organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del Soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla Mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Non vi sono criteri di aggiudicazione, in quanto trattasi di una semplice procedura di accreditamento per eventuali future indagini di mercato.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno alle ore 16:30 di lunedì 15 ottobre 2018 presso l'ISIA di Roma in piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma - Ufficio della Direzione amministrativa 1° piano stanza n. 23 aperta al pubblico e vi potranno partecipare i legali Rappresentanti/Procuratori delle Imprese interessate oppure Persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC/PEO indicata nella propria offerta, con almeno quattro giorni prima della data fissata, oltre ad apposito avviso nella sezione di pubblicazione del presente Bando.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC/PEO indicata nella propria offerta, con almeno quattro giorni prima della data fissata, oltre ad apposito avviso nella sezione di pubblicazione del presente Bando.

Trattandosi di una semplice verifica sulla regolarità della presentazione delle buste e di una semplice comparazione tra le offerte ricevute, non vi è la necessità di una Commissione che giudichi gli aspetti tecnici e/o economici particolari.

Pertanto, i vertici amministrativi dell'ISIA di Roma (Direttore amministrativo e Direttrice di ragioneria) procederanno, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai Concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Provvederanno, pertanto, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui sopra;
- c) redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;
- e) identificare le Aziende accreditate, con elenco da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (SOLO PER GLI ASPETTI PROCEDURALI, NON ESSENDOVI UNA OFFERTA ECONOMICA)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede in base a quanto disposto al riguardo dal Codice degli appalti pubblici e s.m.i.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'accreditamento è formulato dal Consiglio di Amministrazione con apposita Delibera.

L'aggiudicazione per eventuali offerte future diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti necessari per le forniture verso le Pubbliche Amministrazioni, autocertificate dalle Aziende in sede di offerta.

In caso di esito negativo delle eventuali verifiche che la Stazione appaltante volesse effettuare anche a campione (ove non obbligatorie per Legge), si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria in ordine di convenienza economica per l'ISIA di Roma.

L'offerta presentata dalle Aziende vale anche quale contratto, con esplicita accettazione di tutto quanto contenuto nel presente Bando e relativi allegati ove previsti; è possibile la sottoscrizione di un ulteriore Atto tra le Parti avente carattere di contratto separato se richiesto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Eventuali spese per la registrazione del contratto sono a carico della Parte richiedente.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di conciliazione per il tramite di un Collegio arbitrale composto da tre Membri, dei quali uno scelto da ciascuna Parte ed il Terzo di comune accordo o, in assenza, dal Tribunale sopra indicato come competente.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Bando.

20. VARIE

La partecipazione alla presente gara non comporta alcun diritto acquisito e/o automatico per il Partecipante.

L'effettivo incarico per la fornitura di cui trattasi resta nella piena ed esclusiva potestà dell'ISIA di Roma, previa verifica della copertura finanziaria, delle necessità del momento per la fornitura stessa, ecc.

f.to il Direttore amministrativo
Avv. Giuseppe Stanco